



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 52

della Giunta comunale

Oggetto: ART. 4, COMMA 4 DEL D.L. N. 41/2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021 N. 69. ANNULLAMENTO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 5.000,00 EURO, RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2010. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021. APPROVAZIONE E CONSEGUENTI ADEGUAMENTI DELLE SCRITTURE CONTABILI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO 2021.

Il giorno 14.03.2022 ad ore 08.50 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessore	Baggia Monica
e assessori	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/67 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini ed i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

premesso che la stessa L.p. 18/2015 all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa Legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

dato atto che con la deliberazione 29 dicembre 2020 n. 176 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

dato atto che con la deliberazione 23 dicembre 2021 n. 200 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'Allegato n. 1 al Decreto stesso, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

premesso che il Comune di Trento ha provveduto alla formazione di ruoli di riscossione coattiva, nei confronti di soggetti debitori per mancati pagamenti di varie tipologie di entrate, patrimoniali e non, come previsto dall'art. 43 del Regolamento di Contabilità, affidandoli, fino al 31.12.2012, agli Agenti della Riscossione Agenzia delle Entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a., ora Agenzia delle Entrate – Riscossione, e che tali soggetti, pur non

essendo più Agenti della riscossione per il Comune di Trento, sono ancora tenuti a proseguire l'attività di riscossione con riferimento ai ruoli emessi fino al 31.12.2012;

richiamato il comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 41 di data 22.03.2021 convertito con modificazioni nella Legge 69/2021, che preve l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000,00 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000,00 euro;

richiamato altresì il comma 5 dell'art. 4 del D.L. n. 41/2021 sopra citato che prevede il rinvio ad apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la definizione delle modalità e delle date di annullamento dei debiti di cui al comma 4, del relativo scarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli Enti creditori, disciplinando inoltre le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4;

visto il Decreto 14 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010";

atteso che all'art. 1 del citato Decreto vengono definite le modalità e tempistiche per l'individuazione da parte dell'Agente della riscossione dei debiti da annullare alla data del 31 ottobre 2021 e la conseguente trasmissione delle poste annullate agli Enti interessati ai fini degli adempimenti contabili conseguenti;

visto il comma 4 del medesimo art. 1, che prevede ai fini del scarico conseguente all'annullamento, senza oneri amministrativi a carico dell'Ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali dell'Ente, l'Agente della riscossione trasmette agli Enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'Allegato n. 1 del Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2015;

visto altresì il comma 5 dell'art. 1 che stabilisce che ai fini del rendiconto 2021, con deliberazione di Giunta comunale e previo parere dell'Organo di revisione, gli Enti devono provvedere, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021, al riaccertamento straordinario di tali poste;

vista la nota di data 30 novembre 2021, trasmessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, prot. n. 2021/ADERISC-3986133, acquisita al protocollo del Comune di Trento n. 318344 di data 01.12.2021, con la quale l'Agente della Riscossione ha comunicato l'annullamento, ai sensi dell'art. 4, del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni nella L. 69/2021 commi da 4 a 9, dei debiti fino a cinquemila euro affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2010, informando, nel contempo, di aver provveduto alla pubblicazione nell'area riservata agli Enti del proprio sito istituzionale, dell'elenco telematico delle quote annullate, riassunte per totali nel documento Allegato n. 1, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

considerato che, con gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione comunale, si è provveduto al riaccertamento straordinario delle quote annullate, comunicate dall'Agente della riscossione, analizzando gli importi annullati ai fini dei necessari adeguamenti delle scritture contabili per l'approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, rilevando peraltro la presenza di partite relative a coobbligati, già rilevate a carico del debitore principale, nonché quote non accertate, nel rispetto dei principi contabili vigenti al momento dell'emissione dei ruoli, come dettagliato nel documento Allegato n. 2, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

considerato in particolare che le entrate da sanzioni per violazioni al Codice della Strada e da sanzioni per violazioni a Regolamenti comunali di competenza del Corpo di Polizia Locale avviate alla riscossione coattiva e oggetto di stralcio scontavano regole di registrazione contabile diverse da quelle introdotte dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. applicato dal 2016. In particolare si procedeva ad accertare le entrate in base agli incassi e per i ruoli coattivi si prevedeva una percentuale sull'importo totale dei ruoli, tenuto conto della reale esigibilità degli stessi e delle riscossioni verificate nel corso degli esercizi precedenti (in media 50%);

atteso altresì che il paragrafo 3.3 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 prevede che "le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa" devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.." e che .."anche i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello

di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento”;

ritenuto necessario prendere atto, con la presente deliberazione, dello stralcio dei crediti effettuato ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, nella Legge 69/2021, come risultante dal documento Allegato n. 1 provvedendo, in adempimento a quanto previsto dalla normativa, all'adeguamento delle scritture contabili, come risultante dal documento Allegato n. 2, che formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;

atteso pertanto che si rende necessario provvedere alla cancellazione delle poste inserite nel conto del bilancio e nello stato patrimoniale come meglio dettagliato negli Allegati n. 3 “Cancellazioni conto del bilancio” e n. 4 “Cancellazioni stato patrimoniale” che formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;

visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti di data 10 marzo 2022 acquisito al protocollo n. 68130 di data 11.03.2022;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il D.L. n. 41 di data 22.03.2021 convertito con modificazioni nella Legge 69/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.07.2021;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 14 luglio 2021;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere con deliberazione successiva alla presente all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di prendere atto dell'annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, effettuato ai sensi dell'art 4, comma 4 del D.L. n. 41 di data 22.03.2021 convertito con modificazioni nella Legge 69/2021, trasmessi da Agenzia delle Entrate – Riscossione, con nota 30.11.2021 prot. n. 2021/ADERISC-3986133, acquisita al protocollo del Comune di Trento n. 318344 di data 01.12.2021, come meglio indicato in premessa, e risultante dal documento Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare ai fini della predisposizione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, il riaccertamento straordinario dei residui attivi, e il conseguente adeguamento delle scritture contabili dell'Ente come meglio indicato nell'Allegato n. 2 e precisato in dettaglio negli Allegati n. 3 e n. 4 nei quali si richiama la presente, che firmati dalla Segretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ART. 4, COMMA 4 DEL D.L. N. 41/2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021 N. 69. ANNULLAMENTO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 5.000,00 EURO, RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2010. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021. APPROVAZIONE E CONSEGUENTI ADEGUAMENTI DELLE SCRITTURE CONTABILI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO 2021.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 14.03.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 67 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ART. 4, COMMA 4 DEL D.L. N. 41/2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021 N. 69. ANNULLAMENTO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 5.000,00 EURO, RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2010. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021. APPROVAZIONE E CONSEGUENTI ADEGUAMENTI DELLE SCRITTURE CONTABILI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO 2021.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 10 marzo 2022

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 67 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ART. 4, COMMA 4 DEL D.L. N. 41/2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021 N. 69. ANNULLAMENTO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 5.000,00 EURO, RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2010. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021. APPROVAZIONE E CONSEGUENTI ADEGUAMENTI DELLE SCRITTURE CONTABILI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO 2021.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 10.03.2022